



LE MANI SULLE CITTÀ

DOSSIER SUI COMUNI
SCIOLTI PER MAFIA NEL
2021 E FOCUS SUI 30
ANNI DI APPLICAZIONE
DELLA LEGGE SULLO
SCIoglimento DEGLI
ENTI LOCALI





INDICE

PARTE PRIMA **COSA È SUCCESSO NEL 2021**

- Premessa Pg. 04
- Quanti Comuni sono stati sciolti per mafia Pg. 05
- Comuni sciolti per numero di abitanti e maggioranze politiche che li governavano Pg. 06
- Le relazioni prefettizie Pg. 07
- Soggetti dell'Ente locale coinvolti Pg. 09
- Settori di ingerenza mafiosa Pg. 10
- Un caso di studio: lo scioglimento di Foggia Pg. 11

PARTE SECONDA **30 ANNI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE: DATI E GIURISPRUDENZA**

- Quanti Enti sono ancora in gestione straordinaria Pg. 13.
- 1991-2021: quante e quali regioni coinvolte Pg. 14
- Scioglimenti plurimi Pg. 15
- Le gestioni commissariali Pg. 16
- La giurisprudenza dei giudici amministrativi Pg. 18
- Le caratteristiche dello scioglimento per infiltrazioni mafiose Pg. 19
- Gli orientamenti giurisprudenziali sulle motivazioni alla base dello scioglimento Pg. 21
- Le proposte di legge in Parlamento Pg. 25
- Le proposte di Avviso Pubblico Pg. 26

DOSSIER SUI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA NEL 2021 E
FOCUS SUI 30 ANNI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIoglimento DEGLI ENTI LOCALI

PARTE PRIMA

COSA È SUCCESSO NEL 2021



PREMESSA

Sono **365 i decreti di scioglimento di enti per infiltrazione mafiosa emessi in Italia dal 1991 al 2021.**

Per precisione, diremo che **gli enti sciolti per mafia almeno una volta sono stati 275 in questi trent'anni**, tra cui 6 aziende sanitarie e ospedaliere.

Altri decreti fanno riferimento a proroghe o a successivi scioglimenti, come vedremo nelle pagine che seguono.

Nel 1991 fu approvato il decreto-legge n.164 sullo scioglimento delle amministrazioni locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni ed ora compiutamente disciplinato dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali o TUEL (**articoli 143-146 del decreto legislativo n. 267 del 2000**). Condizione dello scioglimento è l'esistenza di elementi "concreti, univoci e rilevanti" su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori locali o su "forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali".

Per giungere allo scioglimento non è necessario che siano stati commessi reati perseguibili penalmente o che siano disposte misure di prevenzione, essendo sufficiente che emerga una

possibile soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata.

Gli indizi raccolti devono essere documentati, concordanti tra loro e indicativi dell'influenza del crimine organizzato sull'amministrazione, valutazioni realizzabili attraverso una puntuale analisi della legittimità degli atti adottati dall'ente locale. L'attività di indagine può avere ad oggetto anche il comportamento dell'apparato amministrativo (segretari comunali, dirigenti e dipendenti), in ragione delle rilevanti responsabilità e competenze attribuite alla burocrazia locale dalla legislazione vigente. In base all'art. 143 del TUEL, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al termine di un complesso procedimento di accertamento, effettuato dal Prefetto competente per territorio attraverso un'apposita commissione di indagine detta commissione d'accesso. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente per un periodo di 12-18 mesi, prorogabile fino a 24 mesi. La commissione straordinaria ha il compito di definire un piano di interventi prioritari e, nel caso in cui siano accertate infiltrazioni di natura mafiosa, procedere ad una verifica puntuale di appalti e concessioni, potendo anche disporre la revoca delle deliberazioni già adottate o la rescissione dei contratti già conclusi.


COMUNI SCIOLTI PER MAFIA NEL 2021

NEL 2021 SONO STATI 14 GLI ENTI LOCALI SCIOLTI IN CONSEGUENZA DI FENOMENI DI INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO, COSÌ TERRITORIALMENTE DISTRIBUITI

NUMERO COMUNI SCIOLTI	REGIONE	COMUNI
4	CALABRIA	GUARDAVALLE, NOCERA TERINESE E SIMERI CRICHI (CATANZARO), ROSARNO (REGGIO CALABRIA)
4	PUGLIA	FOGGIA, SQUINZANO (LECCE), CAROVIGNO E OSTUNI (BRINDISI)
4	SICILIA	BARRAFRANCA (ENNA), SAN GIUSEPPE JATO E BOLOGNETTA (PALERMO), CALATABIANO (CATANIA)
2	CAMPANIA	MARANO DI NAPOLI E VILLARICCA (NAPOLI)

- Per il 15mo anno consecutivo la Calabria è la regione che ha fatto registrare il più alto numero di scioglimenti di Enti locali per infiltrazioni mafiose (nel 2021 in coabitazione con Puglia e Sicilia).
- Foggia è il secondo capoluogo di provincia sciolto per infiltrazioni mafiose dal 1991 ad oggi (il primo fu Reggio Calabria, nel 2012)
- Marano di Napoli è il primo Ente locale ad essere stato sciolto in quattro occasioni (1991, 2004, 2016, 2021)
- I quattro scioglimenti decretati in Puglia rappresentano un record per la regione (come nel 1993 e nel 2018)

DISTRIBUZIONE REGIONALE



COMUNI SCIOLTI PER NUMERO DI ABITANTI

Nei quattordici Comuni sciolti nel 2021 risulta residente una popolazione complessiva di oltre 350mila abitanti.


Nove di questi contano una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Foggia e Marano di Napoli sono gli unici a superare la soglia dei 50mila abitanti.

NUMERO COMUNI SCIOLTI	NUMERO DI ABITANTI
4	FINO A 5 MILA ABITANTI
4	DA 5 A 15 MILA ABITANTI
4	DA 15 A 30 MILA ABITANTI
2	OLTRE 30 MILA ABITANTI

QUALI MAGGIORANZE POLITICHE LI GOVERNAVANO

Nella maggior parte degli Enti locali sciolti per mafia nel 2021 il Sindaco guidava una maggioranza sostenuta da liste civiche (8).

Nei restanti sei casi – Villaricca, Marano di Napoli, Barrafranca, Carovigno, Foggia e Ostuni- la Giunta era governata rispettivamente da coalizioni di centrosinistra (4) e centrodestra (2).



LE RELAZIONI PREFETTIZIE

Dall'analisi dei decreti di scioglimento e delle relazioni prefettizie emerge come nella quasi totalità dei casi l'accesso al Comune avviene in seguito alle risultanze di indagini, verifiche ed operazioni svolte dalle forze di polizia. Fa parziale eccezione a questo schema lo scioglimento del Comune di Guardavalle per il quale l'accesso viene disposto in seguito ad un servizio giornalistico di una nota trasmissione televisiva.

Il cuore delle relazioni prefettizie è costituito dall'analisi dei settori della vita pubblica che sono inquinati dagli interessi della criminalità organizzata. Da una lettura complessiva di queste emerge chiaramente che lo scopo principale delle mafie, nel loro operare sul territorio, è costituita dalla ricerca di occasioni di infiltrazione nell'economia locale, attraverso l'accaparramento di appalti e la gestione di servizi pubblici. Queste operano mostrando spiccate attitudini imprenditoriali, utili anche per reinvestire i proventi illeciti delle loro attività, e capacità di tessere relazioni con gli amministratori locali, a partire dalle campagne elettorali.

Il sostegno elettorale. Emblematico in questo senso è che in almeno nove casi le relazioni fanno riferimento a vicende di inquinamento elettorale: ciò è avvenuto, oltre che con il sostegno elettorale diretto agli esponenti prescelti, anche con intimidazioni nei confronti di altri candidati (è il caso di San Giuseppe Jato, ad esempio) o, specularmente, con appoggi bipartisan,

a dimostrazione della pervasività delle organizzazioni criminali (si veda lo scioglimento di Nocera Terinese).

Gli accordi raggiunti in questa fase sono poi oggetto di puntuale attuazione una volta avvenuta l'elezione: nel caso di Rosarno la relazione parla addirittura di vera e propria partecipazione dei clan alla scrittura del programma elettorale, a dimostrazione di quanto pervasivo fosse il rapporto.

Anche quando l'elezione dei soggetti vicini ai clan per qualche motivo non si concretizza si riesce a trovare il modo per attuare una forma di compensazione: è quanto è avvenuto, ad esempio, nel Comune di Carovigno dove, all'indomani delle elezioni, a una candidata non eletta (parente di esponenti dei clan) è stata affidata l'organizzazione di eventi nel centro storico della città.

Nel caso di Marano di Napoli, inoltre, la relazione è riuscita a dimostrare come vi sia stata una suddivisione delle preferenze per zone della città, riscontrando che nelle aree a maggior presenza di clan alcuni candidati (poi eletti e coinvolti nelle vicende dello scioglimento) hanno conseguito un numero significativamente più elevato di preferenze, ad ulteriore dimostrazione della capacità di controllo del territorio delle organizzazioni criminali.

L'inquinamento della vita amministrativa.

Nelle relazioni prefettizie ricorrono spesso alcuni elementi di sviamento della vita amministrativa dalla cura dell'interesse pubblico. In particolare, emergono in tutti gli scioglimenti le manovre illecite che vengono compiute in materia di appalti ed affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, e le carenze in tema di verifiche e controlli antimafia.

Si tratta di procedure, a volte illecite altre volte elusive (ma non per questo meno gravi), che consentono di violare o di aggirare una serie di cautele che la legge prescrive per prevenire le infiltrazioni mafiose. Nell'ambito degli appalti pubblici, ad esempio, sono ricorrenti gli affidamenti diretti; il ricorso alla somma urgenza senza che però vi sia un effettivo riscontro nei fatti; l'artificioso frazionamento degli appalti stessi, per far sì che questi restino "sotto soglia".

Tutte procedure che consentono, evidentemente, di assegnare lavori e servizi pubblici a soggetti controindicati, contigui o addirittura appartenenti alla criminalità organizzata. Il risultato è quello di creare delle vere e proprie situazioni di oligopolio o addirittura di monopolio in alcuni settori, a tutto danno della collettività.

Il quadro è completato dalle gravi carenze riscontrate in quasi tutti i Comuni rispetto alle verifiche e ai controlli antimafia, che in molti casi non vengono richiesti dal Comune e sono omessi anche rispetto ad appalti e servizi con importi molto significativi (si veda, ad esempio, il caso del Palazzetto dello Sport nel Comune di San Giuseppe Jato).

Viene infine evidenziata, in alcuni casi, una certa confusione tra compiti dell'apparato burocratico e compiti amministrativi nell'espletamento delle procedure maggiormente oggetto di attenzione da parte dei clan.



SOGGETTI DELL'ENTE LOCALE COINVOLTI

Una parte significativa delle relazioni prefettizie analizzate si concentra sul ruolo svolto dagli Amministratori locali e dai dipendenti comunali, elencando elementi di collusione, scelte amministrative inquinate dalle organizzazioni criminali, parentele e frequentazioni con soggetti controindicati (appartenenti ai clan, ovvero a questi contigui o comunque vicini). Spesso queste risultanze si incrociano tra loro in un quadro che coinvolge in molti casi anche la fase delle campagne elettorali. Nella tabella sottostante si riporta il numero di Amministratori e personale dipendente coinvolti, a vario titolo (coinvolgimento in inchieste giudiziarie, frequentazioni, parentele, altre forme di collusione), nelle relazioni prefettizie analizzate.


COMUNE	AMMINISTRATORI LOCALI	APPARATO BUROCRATICO
SQUINZANO	6	
GUARDAVALLE	1	1
CAROVIGNO	3	2
BARRAFRANCA	8	13
MARANO DI NAPOLI	13	21
SAN GIUSEPPE JATO	13	31
VILLARICCA	8	8
FOGGIA	13	5
NOCERA TERINESE	2	3
SIMERI CRICHI	2	
ROSARNO	4	
CALATABIANO	2	1
BOLOGNETTA	14	26
OSTUNI	3	
TOTALE	92	111

Per una corretta lettura della tabella è necessario tenere in considerazione che le risultanze emerse possono essere condizionate anche da fattori esterni: dalla penna del Prefetto all'attività della magistratura locale.

In alcuni casi sono gli stessi organi istituzionali o inquirenti che, a seconda delle circostanze di volta in volta emergenti, possono aver focalizzato l'attenzione su alcuni elementi piuttosto di altri (la stessa diversità di lunghezza delle relazioni prefettizie, in alcuni casi molto estese, in altri ben più ridotte, suggerisce che le modalità di lavoro non sono sempre identiche).

SETTORI DI INGERENZA MAFIOSA

I settori della vita amministrativa comunale che risultano oggetto delle attenzioni mafiose coprono in buona sostanza l'intero spettro delle competenze comunali: questo mostra che le attitudini imprenditoriali mafiose sono in grado di coprire ambiti e settori che sono i più diversi tra loro, a seconda delle occasioni di arricchimento e di riciclaggio del denaro. Nella tabella che segue si elencano i settori più ricorrenti, indicando per ciascuno di essi i riscontri nelle relazioni prefettizie analizzate.



Dalla lettura della tabella emerge che alcuni settori ricorrono molto spesso. Oltre ad edilizia e urbanistica, che accentra com'è facile immaginare molti interessi della criminalità organizzata, sono particolarmente presenti anche gli illeciti relativi agli ambiti:

- della riscossione dei tributi locali (il disordine amministrativo che viene riscontrato nelle relazioni prefettizie sul tema si accompagna a situazioni debitorie che caratterizzano sia gli esponenti dei clan sia alcuni amministratori);
- della gestione dei beni confiscati (generalmente abbandonati);
- dell'affidamento e gestione dei rifiuti solidi urbani;
- dell'abusivismo edilizio (con una sostanziale inerzia amministrativa, specialmente nell'ultima fase, decisiva, delle demolizioni).

LO SCIoglimento DEL COMUNE DI FOGGIA

UN CASO DI STUDIO

La relazione prefettizia evidenzia che le indagini sono state avviate in seguito all'elevato numero di interdittive antimafia emesse dal Prefetto - dal 2016 al 2021 sono state ben 85 - e agli esposti in cui si denunciavano forme di contiguità degli amministratori locali con esponenti delle consorterie mafiose. L'accesso al Comune è iniziato nel marzo 2021 e già nel mese di giugno il Sindaco rassegnava le sue dimissioni con conseguente scioglimento del Consiglio Comunale. Ciò non ha impedito, comunque, di concludere l'accesso e procedere all'applicazione dell'art. 143 TUEL, avendo riscontrato collegamenti diretti e indiretti fra gli amministratori e i clan.

Nello specifico, si evince dalla Relazione che il contesto foggiano è caratterizzato dalla presenza radicata sul territorio di diversi clan (o "batterie"), tra i quali intercorrono rapporti di collaborazione pur in assenza di un unico organismo che li ricomprenda tutti. La mafia foggiana, detta anche "quarta mafia", in crescita ed espansione negli ultimi anni, si caratterizza sia per il compimento di fatti criminosi eclatanti sia per la sistematica attività di contaminazione dell'economia legale. In questo senso, segnala la Commissione d'accesso, un ruolo centrale è svolto dalla corruzione, definita quale "cavallo di troia" per il condizionamento dell'attività amministrativa e l'aggiudicazione di appalti pubblici. Non stupisce, pertanto, che alcuni elementi riscontrati rispetto agli amministratori (a partire dal Sindaco) consistano proprio in indagini su episodi di corruzione o concussione.

In particolare, gli amministratori di cui la Relazione prende in esame le condotte ritenendole rilevanti ai fini dello scioglimento sono ben 13 (il Sindaco, arrestato per tentata concussione e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, e altri 12 Consiglieri comunali): si va, appunto, dal coinvolgimento in inchieste (relative a corruzione, concussione,

indebita induzione etc), con la presenza di soggetti criminali, fino alle frequentazioni e parentele con appartenenti ai clan (o contigui a questi) e alle cointeressenze economiche con imprese in odore di mafia. Nemmeno i dipendenti comunali sono esenti: le condotte di 5 di questi sono, infatti, prese in esame nella relazione prefettizia e nel decreto di scioglimento. Alla luce dell'analisi approfondita dell'attività svolta negli anni, la Commissione prefettizia ha riscontrato diversi elementi problematici, a partire dalla colpevole disattenzione mostrata dal Comune rispetto ai controlli antimafia, soprattutto in ambiti sensibili, e dalle ingerenze degli organi politici rispetto alle scelte burocratiche, a tutto vantaggio dei clan o di soggetti a questi vicini, favoriti grazie a procedure illegittime (ad esempio, ampio ricorso a deroghe e proroghe, artificioso frazionamento degli appalti, assenza di verifiche antimafia, ecc) nell'aggiudicazione dei servizi gestiti dal Comune.

Sono numerosi i settori posti sotto la lente d'ingrandimento e risultati inquinati da interessi e presenze mafiose: il servizio di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici e segnaletica stradale; la gestione e manutenzione del servizio di video sorveglianza cittadino; il servizio di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie; la gestione dei servizi cimiteriali; il servizio di pulizia e guardiania dei bagni pubblici; la manutenzione del verde pubblico; il servizio dei bidelli nelle scuole comunali per l'infanzia; la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (occupazioni abusive da parte di soggetti mafiosi, assegnazioni in deroga a soggetti con legami di parentela o frequentazione con questi ultimi, esame delle pratiche senza alcun criterio nemmeno cronologico, etc).

Quanto basta per ritenere sussistenti quegli elementi concreti, univoci e rilevanti rispetto ai collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso e procedere con lo scioglimento del consiglio comunale nell'Agosto 2021.

DOSSIER SUI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA NEL 2021 E
FOCUS SUI 30 ANNI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIoglimento DEGLI ENTI LOCALI

PARTE SECONDA


30 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE: DATI E GIURISPRUDENZA



**aviso
pubblico**
Enti locali e Regioni
contro mafie e corruzione

QUANTI ENTI SONO ATTUALMENTE IN GESTIONE STRAORDINARIA

Al 31 dicembre 2021 sono 27 gli Enti locali la cui gestione è affidata ad una commissione straordinaria. Alcuni scioglimenti, come abbiamo già avuto modo di vedere nelle pagine precedenti, sono avvenuti nel 2021, altri sono stati prorogati da anni precedenti



CALABRIA

AMANTEA (COSENZA), PIZZO (VIBO VALENTIA), CUTRO (CROTONE), SANT'EUFEMIA DI ASPROMONTE E ROSARNO (REGGIO CALABRIA), GUARDAVALLE, NOCERA TERINESE E SIMERI CRICHI (CATANZARO)

PUGLIA

SCORRANO E SQUINZANO (LECCE), CAROVIGNO E OSTUNI (BRINDISI), FOGGIA

SICILIA

SAN CIPIRELLO, MEZZOJUSO, PARTINICO, SAN GIUSEPPE JATO E BOLOGNETTA (PALERMO), MANIACE E CALATABIANO (CATANIA), TORTORICI (MESSINA), BARRAFRANCA (ENNA)

CAMPANIA

SANT'ANTIMO, MARANO DI NAPOLI E VILLARICCA (NAPOLI), PRATOLA SERRA (AVELLINO)


VALLE D'AOSTA

SAINT-PIERRE

1991 – 2021: QUANTE E QUALI REGIONI COINVOLTE DAGLI SCIoglimenti

SONO 365 GLI SCIoglimenti DECRETATI DAL 1991 AL 31 DICEMBRE 2021

CONSIDERATI GLI SCIoglimenti PLURIMI, **SONO 275 GLI ENTI INTERESSATI DA SCIoglimento** (DI CUI 6 AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE)



REGIONI CON ALMENO UNO SCIoglimento

Calabria, Campania, Sicilia, Puglia, Piemonte, Liguria, Lazio, Basilicata, Lombardia, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta

REGIONI NON COINVOLTE DA SCIoglimenti


Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Veneto

SCIoglimenti PLURIMI

SONO 71 LE AMMINISTRAZIONI CHE DAL 1991 SONO STATE SCIOLTE IN PIÙ DI UN'OCCASIONE:

- 52 Enti locali sono stati sciolti 2 volte
- 18 Enti locali sono stati sciolti 3 volte
- Un Ente locale è stato sciolto 4 volte

COLLOCAZIONE REGIONALE





LE GESTIONI COMMISSARIALI

Il 18 maggio 2021 il Ministero dell'Interno ha trasmesso alle Camere la **Relazione sull'attività svolta nel 2020 dalle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso**. Il report offre un quadro dell'azione delle singole commissioni straordinarie nel corso del 2020, anche riguardo l'attività regolamentare e la riorganizzazione della macchina burocratica.

In un contesto fortemente segnato dall'emergenza sanitaria da COVID-19 si sono manifestate nuove problematiche connesse alle erogazioni di servizi fondamentali quali quelli scolastici, sanitari, amministrativi, del trasporto pubblico, del tempo libero e delle aree urbane da destinare alla cittadinanza, ed ha aggravato quelle preesistenti, prima fra tutte la difficile situazione economica generale che si è riflessa immediatamente sui bisogni socio-assistenziali della popolazione, anche di quelli primari, la cui richiesta è notevolmente aumentata. Le commissioni straordinarie in questo particolare frangente hanno dovuto fare ricorso, nella maggior parte dei casi, anche a **risorse finanziarie al di fuori dei bilanci comunali**, considerando le esigue disponibilità degli enti sciolti, facendo **richiesta di contributi alle diverse istituzioni statali, regionali e comunitarie**, con i quali sono stati sostenuti diversi progetti, permettendo la realizzazione di numerosi interventi in diversi settori.

RIORGANIZZAZIONE DELL'APPARATO BUROCRATICO. La riorganizzazione dell'apparato burocratico è necessariamente prodromica ad un riordino generalizzato degli uffici ma è ostacolata dalla generale carenza di personale, soprattutto delle figure professionali apicali, e dall'estrema fragilità e vulnerabilità delle strutture amministrative.

A queste difficoltà si aggiunge la necessità di avviare un percorso di risanamento degli uffici, spesso proprio quelli più strategici, a seguito della riscontrata presenza di dipendenti su cui non poter fare affidamento in quanto legati ad ambienti malavitosi, **la cui presenza in organico ha di fatto determinato le connivenze, le corruzioni e gli sviamenti dall'interesse pubblico ed allontanato l'azione amministrativa dai principi di legalità, imparzialità e trasparenza.**

RISANAMENTO FINANZIARIO. Gli squilibri finanziari sono dovuti principalmente ad anomalie e irregolarità in materia di imposizione e riscossione tributaria, spesso in assenza di puntuali direttive politiche, al fine di aumentare il consenso della popolazione e favorire i malavitosi locali. Circa un terzo dei Comuni sciolti versa in condizioni di deficit finanziario e ha dichiarato il dissesto o si è avvalso della procedura di riequilibrio finanziario. Si tenga a mente che, oltre alle limitazioni in termini di spesa che producono riflessi su quantità e qualità dei servizi alla cittadinanza, la dichiarazione di dissesto comporta ex lege che aliquote e tariffe di base delle imposte locali vengano fissate nella misura massima consentita.

OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI NEL SETTORE EDILIZIO. La quasi totalità delle gestioni commissariali hanno effettuato interventi di edilizia scolastica per adeguare gli edifici, spesso piuttosto vetusti, alle normative antincendio ed antisismiche o per migliorarne l'efficienza energetica, i servizi e gli spazi a disposizione degli studenti. A questi si aggiungono **gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche e fognarie, gli interventi di manutenzione e di ampliamento dell'illuminazione pubblica e delle aree cimiteriali**, tutte opere che comportano la gestione di finanziamenti ingenti con la conseguente necessità di intervenire sull'organizzazione degli uffici comunali, quasi sempre sottodimensionati o inefficienti, nonché assicurare il regolare svolgimento delle procedure di gara, cantierizzazioni e di esecuzione per **evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.**

I molteplici interventi nel campo delle opere pubbliche spesso hanno evidenziato la necessità di adeguare gli strumenti urbanistici correnti (il piano regolatore generale, il piano urbanistico comunale o altre tipi di pianificazione territoriale), la cui lacunosità, aggiunta all'assenza di controlli, all'inefficace opera sanzionatoria e all'inerzia nell'esecuzione delle ordinanze di abbattimento e di ripristino dello stato del luogo, spesse volte hanno favorito il diffondersi sul territorio dell'abusivismo edilizio privato.

La tutela del patrimonio culturale e del paesaggio è una delle principali competenze dei comuni che si esplica attraverso le attività di pianificazione e di controllo urbanistico del territorio, campi di attività che da sempre suscitano l'interesse delle organizzazioni mafiose; da qui l'attenzione e l'impegno delle gestioni commissariali verso il corretto assetto urbanistico comunale e il contrasto del **fenomeno dell'abusivismo edilizio la cui propagazione è indice di illegalità diffusa** e di un insufficiente controllo del territorio che facilita la presenza e la radicazione della criminalità organizzata. **Circa l'80% delle commissioni ha proceduto all'adozione di ordinanze per la demolizione di alloggi abusivi;** poco meno della metà, poi, hanno riguardato l'accertamento dei crediti per condono edilizio e alla costituzione di ruoli, procedura che ha avuto anche l'effetto di incrementare le risorse comunali.

LA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI



Nel corso dei 30 anni di applicazione della disciplina, si sono registrate **numerosissime pronunce di Tar e Consiglio di Stato in materia di scioglimento dei Comuni** e delle altre amministrazioni locali.

Anche nel 2021 – come già avvenuto in precedenza – **in tutti i casi di contenzioso i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dei provvedimenti di scioglimento per infiltrazione mafiosa.**

Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi avversi lo scioglimento di Africo, San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), Arzano (Napoli), Orta di Atella (Caserta), Scanzano Jonico (Matera), Maniace (Catania), San Cipirello e Mezzojuso (Palermo), Scorrano (Lecce) e Guardavalle (Catanzaro).

D'altro canto il Consiglio di Stato ha confermato le sentenze dello stesso TAR riguardanti San Cataldo (Caltanissetta), Castelvetrano (Trapani), Camastra (Agrigento) e Arzano (Napoli).

DEI 365 DECRETI DI SCIoglimento EMANATI IN 30 ANNI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE, NE SONO STATI ANNULLATI COMPLESSIVAMENTE 23, PARI AL 6,3% DEL TOTALE. L'ULTIMA PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO DI UNO SCIoglimento PER MAFIA EMANATO DAI GIUDICI AMMINISTRATIVI RISALE ALLA SENTENZA 876 DEL 2016 DEL CONSIGLIO DI STATO, RELATIVA AL DECRETO DELL'11 FEBBRAIO 2014 SUL COMUNE DI JOPPOLO (VIBO VALENTIA).



LE CARATTERISTICHE DELLO SCIoglimento PER INFILTRAZIONI MAFIOSE

IL RAPPORTO CON LE INDAGINI PENALI

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non presuppone la commissione di reati da parte degli amministratori né l'esistenza di prove inconfutabili sui collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali, anche se le risultanze delle indagini penali ovvero l'adozione di misure individuali di prevenzione possono certamente costituire la base per la proposta di scioglimento.

Conseguentemente, non è necessario attendere la definizione del giudizio penale per procedere in merito all'eventuale scioglimento dell'ente: ciò che conta è lo stato degli atti disponibili al momento del provvedimento di scioglimento del Comune. Pertanto sull'Amministrazione procedente non grava né un onere di apprezzamento peculiare degli elementi disponibili ai fini della previsione dell'esito finale, né tantomeno vanno attesi gli sviluppi futuri dell'indagine penale.

Tale impianto viene considerato dalla giurisprudenza in linea con la finalità preventiva dello strumento dissolutorio, fondato sulla necessità di evitare con immediatezza che l'Amministrazione locale rimanga permeabile all'influenza e alle pressioni della criminalità organizzata.

Coerentemente con ciò, anche il giudice amministrativo risulta vincolato ad una valutazione allo stato degli atti su cui l'Amministrazione procedente ha disposto lo scioglimento.

LA VALUTAZIONE UNITARIA DEGLI ELEMENTI E IL CARATTERE PREVENTIVO DELLA MISURA

In base alla legge è sufficiente che ci siano "elementi concreti, univoci e rilevanti" volti a far ritenere un collegamento tra l'Amministrazione e i gruppi criminali; per concretezza si intende che gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono essere assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, si intende la loro chiara direzione agli scopi; la rilevanza, infine, si caratterizza per l'idoneità degli elementi all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale.

A tal fine va considerato l'insieme dei fatti ed episodi sintomatici che isolatamente considerati potrebbero anche non essere particolarmente significativi o determinanti, ma che acquistano rilevanza in una considerazione di insieme. La scomposizione atomistica degli elementi, infatti, non permetterebbe di cogliere il valore aggiunto negativo della contaminazione mafiosa, che non è statica ma dinamica e non è mai rigida ma variamente adattabile. Tutto questo in base al ricorrere di relazioni e frequentazioni equivocate da parte degli amministratori e al contestuale inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale.

Lo scioglimento si configura infatti come misura straordinaria di prevenzione per combattere l'invasività del fenomeno mafioso: essa non ha natura sanzionatoria ma è finalizzata a rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell'autogoverno locale causate da un'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata; in questo senso, non è necessario provare la consapevolezza degli amministratori locali in ordine ai benefici di cui hanno usufruito i clan malavitosi, essendo sufficiente dimostrare l'assenza di adeguate contromisure adottate dall'Amministrazione locale per contrastare l'aggiudicazione di appalti o altri finanziamenti a favore di aziende legate alla criminalità organizzata.

LE GARANZIE PARTECIPATIVE

Nel contesto dello scioglimento, non trovano applicazione le norme generali sul "giusto procedimento", con particolare riferimento al principio del contraddittorio. Secondo la giurisprudenza consolidata, lo scioglimento è una misura che riguarda l'ente locale nel suo insieme e solo indirettamente lo status dei singoli consiglieri, i quali comunque avrebbero tutte le opportunità di far valere le proprie argomentazioni di fronte alla commissione di accesso, dal momento che la nomina della Commissione d'accesso viene comunque resa nota al Sindaco.

Anche per la natura preventiva e cautelare del procedimento di scioglimento, dunque, la giurisprudenza è costante nel negare che debbano trovare applicazione le norme in materia di comunicazione di avvio del procedimento e le garanzie partecipative di cui all'articolo 7 della legge 241/1990. L'assenza di una previa contestazione degli addebiti trova ragione, infatti, anche nell'urgenza del provvedere (oltre che nella circostanza che gli interessi coinvolti sono quelli della collettività, e non dei singoli amministratori): lo scioglimento è la reazione dell'ordinamento a ipotesi di attentato all'ordine e alla sicurezza pubblica, e i tempi rapidi e decisi giustificano un affievolimento delle garanzie partecipative e del contraddittorio.

Lo scioglimento per infiltrazioni, inoltre, trova applicazione anche nel caso di precedente fissazione della data delle elezioni per il rinnovo di un Consiglio comunale sciolto "in via ordinaria" per dimissioni ultra dimidium dei suoi componenti: in base al comma 6 dell'art. 143 del testo unico, infatti, lo scioglimento per infiltrazioni mafiose ha comunque la prevalenza rispetto alle ipotesi disciplinate dall'art. 141 dello stesso testo unico.



GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SULLE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLO SCIoglimento

PARENTELE E FREQUENTAZIONI

Una parte rilevante delle sentenze relative ai decreti di scioglimento è dedicata all'analisi degli elementi riportati nella relazione ministeriale che hanno condotto allo scioglimento. I giudici amministrativi non entrano nel merito delle decisioni assunte dall'Amministrazione, ma conducono un vaglio estrinseco finalizzato a verificare l'esistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole alla base del provvedimento.

Tra gli elementi centrali per procedere allo scioglimento emergono, in particolare, le situazioni di collegamento degli amministratori con la criminalità organizzata e gli atti amministrativi in vario modo condizionati dai clan: rispetto a queste situazioni, la giurisprudenza amministrativa ha elaborato una serie di orientamenti in grado di riconoscere e qualificare alcune di queste situazioni.

IL MOMENTO ELETTORALE

Assumono significativo rilievo le diverse forme di sostegno elettorale e di voto di scambio anche quando queste sono riferite ad esponenti delle opposizioni: si veda a tal proposito CDS 6435/2019 in cui i giudici considerano non rilevante il fatto che i consiglieri eletti con i voti delle cosche siano di maggioranza o di opposizione, in quanto vale la considerazione che un Consiglio Comunale che sia espressione, anche solo in parte minoritaria, dell'appoggio elettorale mafioso inficia irrimediabilmente il funzionamento dell'Ente per vizio genetico e difficilmente potrà o vorrà adoperarsi per il ripristino di una effettiva legalità sul territorio.

Inoltre, secondo la giurisprudenza non rileva per sminuire il collegamento che il numero di preferenze raccolte dal candidato supportato anche dalle cosche non sia stato particolarmente elevato, poiché ciò che più rileva non è la concreta alterazione del risultato elettorale, bensì la volontà di fornire sostegno elettorale ad una determinata lista o candidato ed orientare pubblicamente il voto; questa circostanza, peraltro, può anche declinarsi in un'ottica spartitoria nel dirigere le preferenze tra più candidati, anche di schieramenti diversi, il che non può che confermare la situazione di permeabilità dell'apparato comunale.

Anche il mancato rispetto degli impegni di rinnovamento e di recupero della legalità affermati nel corso della campagna elettorale è stato ritenuto rilevante.

I giudici hanno dato peso anche alla distribuzione territoriale delle preferenze per il candidato Sindaco (poi eletto) e le sue liste, ritenendo rilevante il fatto che il numero maggiore di voti è stato conseguito proprio nelle zone a maggiore influenza mafiosa.

Anche l'eventuale sottoscrizione delle liste elettorali da parte di soggetti riconducibili ai clan locali costituisce un elemento rilevante, da cui si può desumere una forma

di influenza della criminalità organizzata organizzata sulla vita civile e politica della comunità, specialmente se in un piccolo comune.

Allo stesso modo, un altro elemento ritenuto dalla giurisprudenza significativo è quello delle variazioni anagrafiche alla vigilia del voto in piccoli Comuni, circostanza che secondo i giudici mostra una visione familistica del potere pubblico e che rileva anche a prescindere da una prova di resistenza elettorale.

IL CONDIZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

In ogni caso, per giustificare il provvedimento di scioglimento devono trovare una specifica illustrazione i casi di condizionamento concreto su singoli atti dell'Amministrazione, ad esempio favoritismi nella gestione degli appalti pubblici, ovvero di benefici comunque elargiti agli esponenti della criminalità organizzata.

Secondo la giurisprudenza, in particolare, è necessario che relazione e decreto individuino le aree dell'azione amministrativa in cui vi è compromissione del buon andamento, dell'imparzialità e del regolare funzionamento dei servizi ovvero un grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica, e che stabiliscano che tale compromissione è conseguenza ed effetto del collegamento che gli amministratori o altri dipendenti del comune hanno con la criminalità, senza che nel secondo caso gli amministratori possano opporre legittimamente la loro ignoranza rispetto al condizionamento di dirigenti o dipendenti.

Ai fini della legittimità dello scioglimento, infatti, non rileva che il condizionamento possa essere avvenuto all'insaputa degli amministratori, né che gli elementi su cui si fonda lo scioglimento non rivelano, né fanno presumere, l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi dei clan o la condivisione di obiettivi e valori con gli appartenenti alle cosche.

In altri termini, come ribadito dalla giurisprudenza in molteplici occasioni, per addivenire allo scioglimento dell'Ente locale è sufficiente l'emersione anche soltanto di un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione nella macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare oggettivamente soggetti riconducibili ad ambienti controindicati.

Rilevano così sia le forme della contiguità cosiddetta compiacente, caratterizzata da corruzione e favoritismi clientelari, sia quella soggiacente, in cui gli amministratori rimangono inerti e subiscono le pressioni senza un'azione risolutiva di contrasto.

Quanto appena esposto si salda con la considerazione che, essendo lo scioglimento uno strumento di natura preventiva, fondato su una valutazione prognostica tesa ad approntare una tutela avanzata delle istituzioni, la significatività degli elementi raccolti, relativi ai condizionamenti delle cosche sulla vita amministrativa e ai collegamenti di queste con gli amministratori, non deve essere valutata secondo il criterio (penalistico) della certezza oltre ogni ragionevole dubbio, bensì secondo una logica probabilistica tipica, appunto, del diritto della prevenzione.

IL CONTESTO TERRITORIALE

Sul tema del contesto ambientale, inoltre, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che le specificità territoriali della criminalità organizzata costituiscono un fondamentale presupposto per interpretare

IL CONTESTO TERRITORIALE

il significato delle condotte contestate agli amministratori, negando al contempo che da tali valutazioni possa discendere un qualche pregiudizio territoriale: l'accertata o notoria diffusione della criminalità nei territori oggetto di analisi viene invece ritenuta uno degli assi portanti delle valutazioni complessive propedeutiche allo scioglimento stesso.

La contestualizzazione territoriale, peraltro, è un elemento che viene attentamente considerato anche per l'attribuzione di un corretto significato a determinati episodi di visibilità pubblica, in cui centrale è l'individuazione precisa del messaggio veicolato.

GLI APPALTI E ALCUNI SETTORI RILEVANTI

Sul piano del condizionamento delle procedure amministrative, uno degli elementi più ricorrenti è rappresentato dagli affidamenti diretti (limitati, di norma, ai soli casi urgenti) di appalti e servizi a imprese gestite da soggetti controindicati o comunque in qualche modo colluse. A tal proposito, la giurisprudenza ha ribadito che è rilevante la presenza nella compagine societaria anche di parenti di soggetti mafiosi: ciò non in ragione di una presunzione di mafiosità (che non trova spazio nel nostro ordinamento), bensì perché la complessa organizzazione della mafia si fonda sul nucleo fondamentale della famiglia e, in questo contesto, anche il parente di un mafioso può subire l'influenza del capofamiglia e dell'associazione.

In alcuni casi i giudici hanno sottolineato come la mancata programmazione da parte dell'Amministrazione dei lavori e dei servizi da svolgere abbia comportato l'artificiosa determinazione di situazioni d'urgenza, che sarebbero state facilmente scongiurabili con un minimo di programmazione; in questo modo sono stati avallati meccanismi di affidamento

diretto, col risultato pratico di aver avvantaggiato soggetti riconducibili ai clan. Situazioni analoghe sono state poi considerate rilevanti nella giurisprudenza rispetto alle proroghe degli affidamenti e all'elargizione di contributi e sussidi senza il rispetto delle norme di trasparenza.

I giudici in alcune occasioni hanno anche chiarito che in caso di appalti caratterizzati da anomalie significative la mera legittimità formale delle procedure in esame non è argomento sufficiente a scongiurare lo scioglimento, potendo anzi ciò apparire come la ricerca di una apparenza di legalità finalizzata a meglio tutelare gli interessi della criminalità organizzata.

Da segnalare, inoltre, anche i casi in cui la giurisprudenza ha attribuito importanza alla sostanziale inerzia degli organi comunali rispetto alla gestione dei beni confiscati o rispetto all'annoso problema dell'abusivismo edilizio (in particolare,

I giudici in alcune occasioni hanno anche chiarito che in caso di appalti caratterizzati da anomalie significative la mera legittimità formale delle procedure in esame non è argomento sufficiente a scongiurare lo scioglimento, potendo anzi ciò apparire come la ricerca di una apparenza di legalità finalizzata a meglio tutelare gli interessi della criminalità organizzata.

Da segnalare, inoltre, anche i casi in cui la giurisprudenza ha attribuito importanza alla sostanziale inerzia degli organi comunali rispetto alla gestione dei beni confiscati o rispetto all'annoso problema dell'abusivismo edilizio (in particolare, rilevando in diverse circostanze che l'attività amministrativa consiste solo nell'adozione di provvedimenti, arrestandosi nel momento di procedere con l'abbattimento vero e proprio dell'edificio e quindi senza un vero ripristino della legalità. Un altro settore rilevante è quello delle attività di pascolo abusive tollerate dai Comuni: si tratta di una delle forme con cui la criminalità organizzata (specialmente la ndrangheta) esprime il controllo sul territorio.

Sul piano generale, dunque, i giudici hanno molte volte sottolineato che una gestione poco lineare e poco trasparente delle procedure ad evidenza pubblica, la disorganizzazione e il disordine amministrativo, l'omissione o il ritardo nelle richieste delle informazioni antimafia costituiscono il terreno fertile per l'inserimento della criminalità organizzata, e ciò a prescindere dalla circostanza che tali situazioni fossero già presenti nell'ambito delle amministrazioni precedenti.

LE PROPOSTE DI LEGGE ATTUALMENTE ALLO STUDIO DEL PARLAMENTO



**SUL TEMA SONO
ATTUALMENTE IN
DISCUSSIONE DALLA
COMMISSIONE
AFFARI
COSTITUZIONALI
DELLA CAMERA LE
SEGUENTI PROPOSTE
DI LEGGE**


- **ATTO CAMERA 474** Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso;
- **ATTO CAMERA 1512** Modifica dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.
- **ATTO CAMERA 1630** Introduzione dell'articolo 143-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di computo dei termini di durata in carica dei consigli comunali e provinciali in caso di annullamento del provvedimento di scioglimento.

La Commissione ha svolto un ciclo di audizioni, coinvolgendo esperti, docenti e associazioni.

LE PROPOSTE DI AVVISO PUBBLICO

IL 4 DICEMBRE 2019 AVVISO PUBBLICO È STATA AUDITA PRESSO LA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. IN QUELLA OCCASIONE SONO STATE PRESENTATE LE SOTTOELENCATE PROPOSTE

- Ampliamento delle attuali forme di trasparenza relative all'iter che porta allo scioglimento di un ente locale. Salvo le esigenze di tutela delle indagini in corso e nel rispetto della normativa in materia di privacy, risulterebbe di fondamentale importanza la pubblicazione in forma integrale di tutti i documenti funzionali all'individuazione delle cause che hanno condotto allo scioglimento dell'ente, nonché alla definizione delle singole responsabilità accertate
- Rendere accessibili all'opinione pubblica anche le Relazioni redatte dalle Commissioni di accesso. Ciò anche nell'eventualità in cui non si proceda allo scioglimento, in modo tale da esplicitare le ragioni che hanno determinato l'archiviazione e sollecitare le forze politiche a rivolgere maggiori attenzioni alle zone d'ombra comunque emerse.
- Dare ampio risalto alle concrete misure di risanamento adottate dalle commissioni straordinarie - e dalle Amministrazioni che vi sono succedute - consentendo così di chiarire alla cittadinanza le tappe del processo di ripristino della legalità nei differenti contesti.



-
- Prevedere una forma di comunicazione ufficiale dell'avvio della procedura di accesso, anche per mezzo del semplice invio di un'apposita comunicazione alle Camere, e concedere al Sindaco la facoltà di inviare una memoria scritta contenente possibili controdeduzioni, come previsto dalla proposta di legge n.1512
 - Costituire un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria, con personalità dotate di specifiche competenze e qualifiche professionali. Non meno rilevante appare la necessità che i funzionari preposti al commissariamento, nell'assolvimento di questa centrale funzione di ripristino della regolarità amministrativa, possano essere impiegati a tempo pieno.
 - Adottare misure tese a dotare celermente ed efficacemente i commissari di personale aggiuntivo e/o sostitutivo: nel secondo caso ipotizzando un sistema di rotazione da applicare non all'interno di un singolo ente, bensì tra enti diversi, distanti geograficamente, così da spezzare vincoli fiduciari e legami collusivi generati dai reticoli corruttivi, specie quelli ad alta densità mafiosa.
 - Estendere la fattispecie dello scioglimento alle società partecipate da Regioni ed Enti locali e ai consorzi pubblici anche a partecipazione privata (Pdl n. 474)
 - Sospendere il decorso dei termini della consiliatura fino alla definizione del giudizio relativo al ricorso avverso lo scioglimento, con il conseguente scomputo, ai fini del termine della consiliatura medesima, del periodo compreso fra la pubblicazione del decreto di scioglimento e la reintegrazione degli organi elettivi (Pdl n. 1630).
 - In accordo con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella dichiarazione di illegittimità del comma 7-bis dell'art. 143 e, quindi, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali territoriali e attraverso una più puntuale determinazione dei presupposti e dell'ambito applicativo dell'intervento di sostegno, continua ad essere fortemente auspicabile la riproposizione di una forma di affiancamento dell'ente nei casi in cui non sia ipotizzabile l'adozione dell'atto dissolutorio, ma che siano comunque connotati da significative disfunzioni amministrative e dalla pervasiva presenza della criminalità organizzata sul territorio. Tale accompagnamento, da prevedersi mediante l'«assunzione a livello governativo della responsabilità per l'esercizio di tali poteri» (Corte cost. n. 195/2019), in quelle ipotesi caratterizzate da una maggiore vulnerabilità del contesto ambientale, sarebbe oltretutto auspicabile possa in qualche misura proseguire, per un tempo definito, anche successivamente alla rielezione degli organi politici.

PER APPROFONDIRE

SUL SITO DI AVVISO PUBBLICO È PRESENTE UN' **APPOSITA SEZIONE** DEDICATA AL TEMA DEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA COSTANTEMENTE AGGIORNATA, CONTENENTE:

- UNA PUNTUALE RICOSTRUZIONE DELLA **GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA**
- LE ANALISI DELLE RELAZIONI PREFETTIZIE: **2021; 2019- 2020; 2017- 2018**
- **MAPPE INTERATTIVE**
- **GRAFICI**
- **TABELLE E STATISTICHE**
- **LE RELAZIONI ANNUALI PRESENTATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO.**

INFO E CONTATTI

SEGUI AVVISO PUBBLICO



SITO WEB

www.avisopubblico.it

CONTATTI

organizzazione@avisopubblico.it

SOSTIENICI

Le mafie e la corruzione ci stanno rubando il futuro, minacciano la nostra democrazia, la nostra libertà, la nostra economia, la nostra sicurezza. L'emergenza creata dal Covid-19 rischia di aumentare questo pericolo, offrendo alla criminalità organizzata opportunità di arricchirsi e di aumentare consenso sociale, come segnalato anche dal Ministro dell'Interno e dal Procuratore nazionale antimafia.

Per questo motivo abbiamo deciso di impegnarci ancora di più, mettendo in gioco tutte le nostre energie per raccogliere e divulgare informazioni aggiornate, elaborare strumenti, diffondere buone pratiche, sostenere gli amministratori locali garantendo che, anche in questa situazione di emergenza, il loro operato avvenga nella trasparenza e nel rispetto delle regole. La sfida che abbiamo di fronte è molto impegnativa. Da soli non possiamo farcela. Tutti dobbiamo essere partecipi, vigili e responsabili.

Il tuo sostegno conta.

E' possibile effettuare una donazione alla pagina <https://www.avisopubblico.it/home/sostienici/>





WWW.AVVISOPUBBLICO.IT

LE MANI SULLE CITTÀ. DOSSIER SUI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA NEL 2021 E FOCUS SUI 30 ANNI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIoglIMENTO DEGLI ENTI LOCALI